

STATUTO ASSOCIAZIONE

"LA VIARTE - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO" – SANTA MARIA LA LONGA

Art. 1 - Denominazione, sede e durata

1. È costituita, ai sensi del Decreto legislativo n. 117/2017 (di seguito indicato come "Codice del Terzo settore"), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, l'Associazione riconosciuta denominata "La Viarte - Organizzazione di Volontariato", in breve "La Viarte - OdV" e di seguito indicata come "Associazione".
2. L'Associazione utilizzerà l'acronimo "OdV" o l'indicazione di "organizzazione di volontariato" nella denominazione sociale, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni rivolte al pubblico.
3. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Santa Maria Longa (UD), Via Zompicco n. 42. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.
4. L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 2 - Finalità

1. L'Associazione non ha scopo di lucro ed ispira la propria azione ai valori dell'impegno cristiano perseguendo finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
2. Essa si presenta quale momento di aggregazione per quanti intendono promuovere proposte concrete d'impegno favorendo la crescita e la formazione del volontariato per fini di solidarietà sociale, anche a livello internazionale, favorendo l'effettiva partecipazione democratica alla vita sociale di ogni persona attraverso la lotta contro ogni forma di emarginazione.
3. L'Associazione intende, altresì, contribuire al soddisfacimento dei bisogni primari e in particolare alla salvaguardia della vita umana, anche attraverso il raggiungimento dell'autosufficienza alimentare, alla valorizzazione delle risorse umane, alla conservazione del patrimonio culturale e ambientale, all'attuazione e al consolidamento dei processi di sviluppo endogeno e alla crescita economica, sociale e culturale in ambiti territoriali locale, nazionale e internazionale, operando in funzione della convivenza e dei rapporti di collaborazione tra i popoli.

Art. 3 - Attività di interesse generale ed attività diverse

1. Per il perseguimento delle finalità di cui al precedente articolo, l'Associazione intende operare in via principale e prevalentemente in favore di terzi, attraverso le attività di interesse generale di cui all'art. 5, co. 1 del Codice del Terzo Settore, alle lettere:
 - b) interventi e prestazioni sanitarie;
 - c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
 - d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
 - l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

- p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106.
2. L'Associazione al fine di operare negli ambiti di interesse generale di cui al precedente comma, potrà in essere:
- interventi educativi e riabilitativi individualizzati e di gruppo per minori o adulti in situazione di svantaggio, disabilità o rischio devianza e marginalità;
 - comunità residenziale per minori in situazione svantaggio, disabilità o rischio devianza e marginalità;
 - comunità residenziale infra 21 (accoglienza di ragazzi 18-21 anni) in situazione svantaggio, disabilità o rischio devianza e marginalità;
 - progetti di accoglienza in centro diurno per minori in situazione svantaggio, disabilità o rischio devianza e marginalità;
 - progetti integrati (ragazzi maschi dai 18 ai 29 anni con presa in carico dell'Azienda Sanitaria-Servizi per la disabilità/CSM) o dell'Ambito o da entrambi i Servizi;
 - formazione scolastica individualizzata:
 - Scuola parentale professionale per lo svolgimento del primo e secondo anno di istruzione superiore;
 - Scuola parentale per l'assolvimento dell'obbligo scolastico (scuola secondaria di primo grado);
 - Corsi di formazione professionale in collaborazione con i cfp regionali per adulti in situazione di svantaggio;
 - Percorsi individualizzati di formazione professionale per il raggiungimento di qualifiche professionali o certificazioni di competenze;
 - Azioni di rimotivazione allo studio e anti dispersione scolastica.
 - Attività di doposcuola;
 - Attività di pastorale giovanile di carattere religioso finalizzata alla crescita ed educazione dei ragazzi e giovani (centri estivi, campi-scuola, percorsi di formazione per giovani, attività di oratorio)
 - sede operativa per lo svolgimento del servizio civile;
 - eventi culturali e formazione ai giovani e alle famiglie (serate e percorsi formativi a scopo educativo e formativo, azioni finalizzate alla promozione dell'istituto dell'affido familiare, incontri e azioni per la promozione del volontariato);
 - ente promotore di tirocini professionalizzanti finalizzati all'inserimento lavorativo.
3. Per l'attività di interesse generale prestata, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, a meno che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale ai sensi degli articoli 6 e 33 del Codice del Terzo settore. Tali attività sono individuate dal Consiglio che ne documenta il carattere strumentale nella relazione di missione.
4. L'Associazione potrà realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, ai sensi dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico. Potrà, altresì, realizzare ogni altra tipologia di raccolta fondi prevista o consentita dalla legge ed in linea con la natura giuridica e la qualifica assunta.
5. Le attività di cui al presente articolo potranno essere svolte anche in collaborazione con enti pubblici e privati e con le altre Associazioni di volontariato. L'associazione può svolgere la propria attività stipulando convenzioni con enti pubblici e privati, può accedere a contributi pubblici e godere di benefici fiscali secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge applicabili.

Art. 4 - Associati

1. Possono essere associati dell'Associazione, senza distinzioni di sesso, di nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali persone ed enti che siano in grado di concorrere al perseguimento delle finalità e delle attività poste in essere dall'Associazione.
2. La domanda di ammissione è rivolta al Consiglio Direttivo, con l'indicazione dei possibili settori di intervento e dei relativi impegni che s'intendono assumere, nonché di una dichiarazione attestante l'accettazione dei principi ai quali l'associazione ispira la propria attività.
3. Il Consiglio direttivo provvede in ordine alle domande di ammissione entro 60 giorni dal loro ricevimento; in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine indicato, essa si intende respinta. Il Consiglio è tenuto a motivare adeguatamente le ragioni di un eventuale rigetto della domanda di adesione. Il Consiglio, con delibera propria, può affidare la verifica sulle domande di ammissione di cui al presente comma ad uno o più consiglieri.
4. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della eventuale deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea o altro organo eletto dalla medesima, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocato, in occasione della sua prima convocazione.
5. La quota associativa, se prevista, deve essere versata al momento dell'ammissione, e successivamente entro il 31/1 (trentuno gennaio) di ogni anno. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo di tempo temporaneo fermo restando in ogni caso il diritto di recesso. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili né rivalutabili.
6. Possono partecipare alle attività associative in qualità di "Sostenitori" coloro - persone fisiche o enti - che, condividendone le finalità intendano sostenere con attività personale e/o con sostegno economico l'Associazione. I "Sostenitori" non acquisiscono la qualifica di associati e, pertanto, non hanno i medesimi diritti e doveri.
7. Il "Sostenitore", ove lo desideri, può in qualsiasi momento presentare una domanda di adesione a "socio ordinario" ai sensi del presente articolo.

Art. 5 - Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione con la quota sociale che non ha carattere patrimoniale. L'adesione all'Associazione comporta per l'associato:
 - a. il diritto alla partecipazione alla vita associativa e il diritto di voto in Assemblea per la nomina degli organi sociali e la possibilità di essere eletti, per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;
 - b. il diritto di conoscere i programmi e di prendere parte ad ogni altra votazione prevista dallo Statuto e da eventuali regolamenti;
 - c. il diritto ad esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato presenta espressa domanda scritta di presa di visione al Consiglio direttivo, il quale provvede all'autorizzazione entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La visione dei libri sociali avviene presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio;
 - d. ogni altro diritto previsto dalla legge, dal presente Statuto o dal Regolamento.
2. Parimenti gli associati hanno il dovere di:
 - a. adottare comportamenti conformi allo spirito ed alle finalità dell'Associazione, tutelandone il buon nome, favorendo il corretto e sereno rapporto tra gli associati e tra questi ultimi e gli organi sociali;

- b. versare la quota associativa secondo l'importo stabilito, se prevista;
 - c. contribuire secondo gli impegni assunti e le proprie capacità culturali, professionali ed economiche a sostenere le varie iniziative promosse o gestite dall'associazione per il raggiungimento del fine sociale;
 - d. attenersi alle direttive dello Statuto, alle delibere e ad eventuali regolamenti adottati sia del Consiglio che dall'Assemblea degli associati;
 - e. non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine dell'associazione, nonché di contribuire tramite il loro impegno al raggiungimento dei fini istituzionali dell'associazione.
3. L'Associazione opera avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati. I volontari prestano la propria attività di volontariato in modo personale, spontaneo, gratuito, concreto e continuativo per i fini previsti dal presente Statuto. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal Consiglio e approvato dall'Assemblea.
 4. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente a cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
 5. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari.
 6. L'esercizio dei diritti sociali ed i relativi obblighi sono applicabili dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa.

Art. 6 - Esclusione e recesso dell'associato

1. La qualità di associato si perde per decesso, recesso decadenza ed esclusione.
2. L'associato può in ogni momento recedere, senza oneri, dall'associazione, dandone comunicazione scritta al Consiglio direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'associazione. Esso diventa effettivo nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni specifiche eventualmente assunte nei confronti dell'associazione. La decadenza avviene per il mancato pagamento della quota associativa nei termini previsti dallo Statuto. La decadenza opera automaticamente ed è rilevata dal Consiglio qualora l'associato non versi la quota associativa nei termini previsti dal presente Statuto.

L'esclusione avviene per:

- comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
- aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.

L'esclusione viene deliberata dal Consiglio e notificata per iscritto all'interessato il quale, qualora non condivida le motivazioni, può ricorrere all'Assemblea.

Art. 7 - Organi sociali

1. Gli organi dell'Associazione sono:
 - l'Assemblea degli associati;

- Il Consiglio Direttivo;
 - l'Organo di Controllo ed il Revisore legale dei conti, nei casi previsti per legge o se nominati per scelta;
 - il Collegio dei Probiviri, se nominato.
2. L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà e di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.
 3. Gli organi sociali hanno la durata di 3 esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.
 4. Fatta eccezione per l'Organo di controllo ed il revisore legale dei conti, ove nominati, i componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Art. 8 - Assemblea degli associati

1. L'Assemblea degli associati è composta da tutti gli associati iscritti nell'omonimo libro ed è l'organo sovrano dell'Associazione. L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo. L'Assemblea si riunisce, altresì, ogni qualvolta il Consiglio direttivo ritenga opportuno convocarla o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza i componenti il Consiglio, da almeno 1/10 (un decimo) degli associati o dall'Organo di controllo o revisione legale, se presenti.
2. In Assemblea hanno diritto di intervenire tutti gli associati ed hanno diritto di voto tutti coloro che siano in regola con il pagamento della quota associativa.
3. L'Assemblea ordinaria ha il compito di:
 - eleggere il Consiglio direttivo scegliendo i componenti tra i propri associati e revocarlo;
 - eleggere i componenti dell'Organo di controllo ed il revisore legale dei conti e revocarli quando previsto dalla legge;
 - eleggere un Presidente onorario, se ritenuto opportuno;
 - deliberare in merito all'ammontare della eventuale quota associativa e ad eventuali contributi straordinari;
 - approvare il rendiconto/bilancio di esercizio e la relazione di missione e deliberare in merito al programma preventivo annuale delle attività;
 - deliberare in merito alla responsabilità dei componenti il Consiglio direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo Statuto o alla legge;
 - deliberare, in seconda istanza, in merito ai ricorsi degli aspiranti associati non ammessi o all'esclusione degli associati deliberata dal Consiglio, ove tale compito non sia dalla stessa Assemblea affidato al Collegio dei Probiviri;
 - approvare eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio;
 - deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
4. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:
 - deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sulle operazioni di trasformazione, fusione e scissione;
 - deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione.

Art. 9 - Convocazione e modalità di svolgimento

1. La convocazione è fatta, a cura del Presidente o, in sua assenza, dal vice-Presidente o dal consigliere più anziano per età, mediante comunicazione scritta diretta a ciascun associato all'indirizzo comunicato nella domanda di adesione a mezzo posta o altra modalità, anche telematica, atta a dare riscontro di avvenuta ricezione, almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per la convocazione.
2. L'avviso di convocazione deve contenere il luogo, il giorno e l'ora della riunione, sia in prima che in seconda convocazione, nonché l'elenco dei punti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima.
3. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualora in prima convocazione siano presenti almeno la maggioranza degli associati e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza degli associati presenti.
4. Fatta eccezione per il successivo comma, l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza della maggioranza degli associati iscritti a libro e delibera con il voto favorevole dei due terzi degli associati presenti, tanto in prima che in seconda convocazione.
5. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ degli associati aventi diritto al voto.
6. L'Assemblea adotta le proprie deliberazioni con voto palese e con metodo segreto quando si tratti di elezione alle cariche sociali o quando la deliberazione riguardi le singole persone.
7. Ogni associato ha diritto a un voto, esercitabile anche mediante delega apposta in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può essere portatore di massimo tre deleghe.
8. Le istituzioni e gli enti sono rappresentati in assemblea dal proprio rappresentante legale o da altra persona dallo stesso delegata.
9. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio direttivo non hanno diritto di voto né possibilità di votare in quanto delegati da altro associato.
10. L'Assemblea è presieduta dal Presidente, in mancanza dal vice-Presidente; in assenza di entrambi l'Assemblea nomina un proprio presidente.
11. Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario e, nei casi in cui si proceda alle elezioni degli organi sociali, due scrutatori.
12. Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento in Assemblea.
13. Delle riunioni di Assemblea si redige un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori, quando si procede alla votazione delle cariche sociali.
14. Le riunioni si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
 - che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
 - che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente i contenuti della riunione oggetto di verbalizzazione;
 - che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti
15. Delle riunioni del Consiglio è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario del Consiglio di Amministrazione.

Art. 10 - Il Consiglio direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri, scelti tra gli associati, compreso

tra 3 (tre) e 9 (nove), secondo la determinazione dell'Assemblea che lo nomina ogni tre anni, allo scadere del terzo esercizio successivo alla nomina.

2. Ove non abbia provveduto l'Assemblea, il Consiglio direttivo, a maggioranza dei componenti, provvede alla nomina del Presidente e del vice-Presidente. Compete, invece, esclusivamente al Consiglio la nomina di un Segretario, se ritenuto necessario.
3. L'assunzione della carica di consigliere è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza. Si applica, inoltre, l'art. 2382 del codice civile.
4. Spetta al Consiglio direttivo il governo dell'Associazione, seppur in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente.
5. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili a terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
6. In caso di dimissioni o di decesso di un consigliere, se rimane in carica la maggioranza, questa provvede alla sua sostituzione attingendo al primo nominativo presente nella lista dei non eletti. In assenza di un nominativo, nella prima riunione utile dell'Assemblea, si procede all'elezione del consigliere mancante. Il membro neo-eletto resta in carica per la durata naturale del Consiglio in carica.
7. Nel caso in cui venga a mancare la maggioranza dei consiglieri, quelli rimasti devono convocare senza indugio l'Assemblea la quale provvede a rinominare interamente il Consiglio.

Art. 11 - Competenze e riunioni del Consiglio direttivo

1. I compiti del Consiglio direttivo sono:
 - predisporre il bilancio consuntivo e quello preventivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
 - eseguire i deliberati dell'Assemblea;
 - stipulare contratti, convenzioni, accordi con enti pubblici e/ privati nel perseguimento degli obiettivi associativi;
 - aderire ad associazioni locali di volontariato in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente Statuto;
 - accogliere o respingere le domande degli aspiranti associati e deliberare, in prima istanza, l'eventuale esclusione degli associati;
 - individuare le attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore;
 - assumere ogni altra decisione, che non sia riservata all'Assemblea o ad altri organi sociali, per il raggiungimento delle finalità istituzionali.
2. Il Consiglio può delegare specifici poteri o funzioni al Presidente o ad uno o più consiglieri con apposita delibera e nelle modalità previste dalla legge.
3. Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente con qualsiasi mezzo, anche telematico, che ne attesti la ricezione al recapito indicato nella domanda di adesione, 5 (cinque) giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, l'ora, la data ed il luogo della riunione.
4. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal vice-Presidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.
5. Le sue riunioni sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei consiglieri e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti e con il metodo del voto palese, salvo quando si tratti di votazioni riguardanti le singole persone.

6. Delle riunioni del Consiglio viene redatto un verbale a cura del Segretario, sottoscritto dallo stesso e dal Presidente e conservato nell'apposito libro verbali.
7. Il Consiglio si può svolgere anche con strumenti telematici, secondo le modalità previste per l'Assemblea.

Art. 12 - Il Presidente

1. Il Presidente:
 - ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
 - convoca, presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo e dà esecuzione alle relative delibere;
 - può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato ad eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da privati, rilasciandone liberatorie e quietanze;
 - ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'associazione davanti a qualsiasi Autorità giudiziaria e amministrativa;
 - sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
 - in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza Consiglio, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva
 - svolge ogni altra attività attribuita alla sua carica dalla legge o dal presente Statuto.
2. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente.

Art. 13 - Il Segretario e il Tesoriere

1. Il Consiglio può nominare un Segretario e un Tesoriere. I loro compiti sono stabiliti con la delibera di nomina.

Art. 14 - Organo di Controllo e organo di revisione

1. L'Assemblea nomina l'Organo di controllo al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30 del D.Lgs. n. 117/2017 e, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.
2. L'Organo di Controllo può essere monocratico o collegiale secondo quanto stabilito dall'Assemblea. I membri dell'Organo restano in carica per tre esercizi fino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio.
3. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
4. L'organo di controllo svolge le funzioni di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 30 del D.Lgs. n. 117/2017.
5. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1 del D.Lgs. n. 117/2017, l'Associazione deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione, iscritti nell'apposito registro designati dall'Assemblea. La revisione legale dei conti può essere esercitata anche dall'organo di controllo e, in tal caso, esso dovrà essere costituito da revisori legali dei conti iscritti nell'omonimo Registro.

Art. 15 - Patrimonio e risorse economiche

1. Il patrimonio degli enti del Terzo settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Esso è costituito:
 - dal fondo di dotazione, come indicato nell'atto di costituzione;

- da eventuali beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione, da eventuali fondi costituiti con le eccedenze di bilancio.
2. Il patrimonio potrà essere accresciuto da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti, sia a titolo particolare che a titolo universale preventivamente accettati e destinati con apposita delibera del Consiglio direttivo.
 3. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
 4. L'Associazione trae i mezzi per l'attuazione delle proprie finalità e per sopperire alle spese di gestione e di amministrazione da:
 - quote sociali ed eventuali contributi degli aderenti;
 - erogazioni di Enti pubblici e privati;
 - contributi dello Stato, di Enti ed istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti;
 - contributi di organismi internazionali;
 - erogazioni liberali, donazioni e lasciti testamentari;
 - fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
 - entrate derivanti dalle attività di cui agli art. 5 e 6 del Codice del Terzo Settore, fermo restando quanto previsto dall'art. 33, co. 3 del citato decreto;
 - entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 1 art. 84 del Codice del Terzo Settore svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
 - rimborsi derivanti da convenzioni;
 - altre entrate compatibili con la natura e la qualifica dell'associazione.
 5. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota associativa annuale. È comunque facoltà degli associati effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari e a quelli annuali.
 6. Le quote versate all'Associazione non sono rivalutabili né ripetibili in nessun caso, nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione o in caso di morte, di estinzione, di recesso e di esclusione dall'Associazione.

Art. 16 - Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale comincia il primo di gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.
2. Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale viene redatto, a cura del Consiglio, il bilancio consuntivo da sottoporre all'esame e all'approvazione dell'Assemblea
3. Il bilancio di esercizio deve restare depositato e consultabile a disposizione degli associati, presso la sede dell'Associazione negli otto giorni che precedono l'Assemblea convocata per l'approvazione.
4. Al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore, è prevista la predisposizione del bilancio sociale da parte del Consiglio direttivo e l'approvazione da parte dell'Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
5. I bilanci di cui ai precedenti commi 3 e 4 ed i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente devono essere depositati al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, entro il 30

giugno di ogni anno.

6. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8, comma 2 del Codice del Terzo Settore.

Art. 17 - Regolamenti

1. L'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, può approvare regolamenti interni in cui definire, su un piano operativo, i contributi e gli impegni sociali, gli eventuali rapporti con le istituzioni e gli enti soci, nonché ogni altra norma utile per l'attuazione delle iniziative sociali secondo le finalità statutarie.
2. In sede regolamentare potranno, altresì, essere previste norme per la definizione di eventuali controversie sociali le quali siano sottoposte per la loro composizione alla competenza di un Collegio dei Probiviri, composto da tre membri nominati all'occorrenza dall'Assemblea.
3. In assenza dell'Organo di cui al precedente comma, le competenze ivi individuate restano all'Assemblea.

Art. 18 - Libri sociali obbligatori

1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
 - a. il libro degli associati;
 - b. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione;
 - d. il Registro dei volontari che prestano l'attività in modo non occasionale;
 - e. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, se presente.
2. I libri di cui alle lettere a), b), c) e d) sono tenuti a cura dell'Organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera e) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.
3. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta.

Art. 19 - Assicurazione

1. Tutti coloro che prestano attività di volontariato non occasionale sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile.
2. L'associazione, previa delibera dell'Organo di amministrazione, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

Art. 20 - Devoluzione del patrimonio

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo, previo parere dell'Ufficio di cui all'art. 45, co. 1 del Codice del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, sarà devoluto ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, la quale nominerà anche uno o più liquidatori.
2. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il/i liquidatore/i provvede a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del Codice del Terzo Settore.

Art. 21 - Disposizioni finali

1. Per disciplinare ciò che non sia previsto dal presente statuto, si fa riferimento al Codice del Terzo Settore, al Codice Civile ed alle sue disposizioni attuative, in quanto applicabili.

VISTO: IL PRESIDENTE